

INCONTRO TECNICO TUTTONORMEL 2019

E' stata pubblicata in inchiesta pubblica (C.1229) la variante V6 alla norma CEI 64-8, la quale è destinata a cambiare regole impiantistiche consolidate da tempo.

In particolare, la suddetta variante:

- modifica i criteri per individuare gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio ed i provvedimenti da adottare sugli impianti elettrici in tali ambienti;
- riscrive le regole per i locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento;
- introduce novità sostanziali per le verifiche iniziali e periodiche degli impianti elettrici.

La variante V5 alla norma CEI 64-8, appena pubblicata, riscrive le sezioni 443 e 534 relative alla protezione contro le sovratensioni.

Entrerà in vigore nei primi mesi del 2020 la nuova norma CEI 64-8 che recepirà i documenti armonizzati HD 60364-6 riguardante le verifiche e HD 60364-5 riguardante le influenze esterne.

La variante V6 della norma 64-8 prevede quanto di seguito illustrato.

Negli attraversamenti REI le barriere tagliafiamma dovevano essere previste sia internamente che esternamente alla conduttura, la variante V6 rimanda invece alle istruzioni del costruttore senza specificare se la barriera deve essere esterna o interna alla conduttura. Non era necessaria la barriera tagliafiamma con tubazioni di diametro inferiore a 32 mm se il grado di protezione dell'impianto era almeno IP33 e se il materiale utilizzato era non propagante la fiamma. Con la variante V6 le barriere tagliafiamma negli attraversamenti REI sono sempre prescritte.

Con la variante V6 si possono omettere dispositivi contro l'incendio come ad esempio dispositivi di protezione contro l'arco, se in alternativa vengono impiegati dispositivi come sensori di fiamma o calore.

Per l'alimentazione dei servizi di sicurezza la variante V6 consiglia di non proteggere il cavo contro il sovraccarico e richiama la necessità dimensionare il cavo per una $I_z > 1,5 I_B$. Soluzione questa non troppo giustificata se si pensa il limitato utilizzo delle condutture che alimentano i servizi di sicurezza come ad esempio le pompe antincendio.

Relativamente ai luoghi marci (ambienti a maggior rischio in caso d'incendio), anche se l'individuazione di tali luoghi non era oggetto della norma, venivano indicati luoghi marci quelli a rischio medio/alto e i luoghi soggetti al controllo dei VV.F. La variante V6 cancella tutto questo e rimanda agli obblighi del datore di lavoro. Relativamente ai luoghi marci va precisato comunque che:

- per i luoghi di tipo A (ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per l'elevata densità di affollamento o per l'elevato tempo di sfollamento in caso d'incendio o per l'elevato danno ad animali e cose) sono indicate le attività soggette al controllo dei VV.F. da considerarsi di tipo A;
- per i luoghi di tipo B (ambienti a maggior rischio in caso d'incendio in quanto aventi le strutture portanti combustibili) non si parla più di strutture portanti combustibili, ma di strutture costruite prevalentemente in materiali combustibili (codice CA2);
- ricadano nei luoghi di tipo C (ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di detti materiali) quelli con carico d'incendio di progetto maggiore di 450 MJ/m^2 (codice BE2).

La variante V6 elenca nuovamente il tipo di condutture ammesse nei luoghi marci e specifica che all'interno delle strutture combustibili il grado di protezione IP deve essere maggiore o uguale all'IP4X e devono essere impiegate scatole di derivazione provate ad 850°C e non a 650°C come per i luoghi ordinari. Per quanto riguarda il comando di emergenza per togliere tensione agli impianti in situazione di pericolo, viene introdotto dalla norma quanto era già prescritto dai VV.F. per le attività soggette. Il comando di emergenza deve essere installato in posto facilmente raggiungibile dall'esterno e per quelli installati all'interno dei fabbricati in luogo protetto dall'incendio.

Nei luoghi marci le verifiche periodiche dovranno avere una frequenza dipendente dal tipo di impianto e dalle caratteristiche delle influenze esterne. L'intervallo di tempo tra le verifiche periodiche non potrà essere comunque superiore a:

- 2 anni per gli impianti elettrici;
- 6 mesi per le alimentazioni di sicurezza.

Importanti varianti anche per i luoghi di pubblico spettacolo come ad esempio la cancellazione del numero massimo delle 5 prese sotto la stessa protezione magnetotermica.

Per quanto riguarda gli incentivi al fotovoltaico, il cosiddetto decreto FER, dopo circa sette anni dall'ultimo conto energia, introduce nuovi incentivi per la produzione di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici. Il testo del decreto è in attesa del visto da parte della Commissione europea e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma è ormai definito.

Per gli impianti elettrici nei condomini vengono ribaditi concetti già noti:

- il condominio è soggetto agli obblighi di cui al DPR 462//01, e deve quindi denunciare l'impianto di terra e richiedere la verifica periodica all'Asl/Arpa o ad organismo abilitato, solo se ha il portiere o un altro personale subordinato alle proprie dipendenze;
- le colonne montanti in un condominio, con i contatori centralizzati, sono di competenza dei singoli condomini, anche se ubicati in spazi comuni;
- un impianto elettrico condominiale è soggetto a progetto da parte di un professionista se la potenza impegnata (impegnabile) è maggiore di 6 kW o se soggetto a normativa specifica del CEI secondo il DM n.37 del 22/01/2008;
- i pulsanti luminosi nelle scale condominiali sono richiesti dove sono applicabili i decreti relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche;
- non è necessario installare l'interruttore differenziale a valle contatori con il circuito di alimentazione del quadro di appartamento in classe seconda;
- secondo il testo unico dell'edilizia è necessario prevedere prese per la ricarica di auto elettriche nei box auto.

20 marzo 2019

Ing. Giuliano Ceccarini.